

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/081990, n. 241,

sottopone all'esame del Responsabile del Settore II Contabilità e Finanza, per la conseguente adozione, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. e) della L. n. 241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente per oggetto: **“Sospensione in autotutela determinazione n° 80 del 14.08.2012”**

### **PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**RICHIAMATE** le delibere :

- di C.C. n. 37 del 07/08/2012 ad oggetto: “Approvazione Bilancio 2012 e relativi atti- Emendamenti”.

- di G.M. n° 88 del 10/08/2012 ad oggetto: “Approvazione PEG 2012” e s.m.i.;

VISTI gli artt. 5 del CCNL 31.03.1999 e 34 del CCNL del 22.01.2004;

**RICHIAMATI:**

- le precedenti determinazioni dell'allora Responsabile dell'Area n° 76 del 18.11.2010, con la quale veniva quantificato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2010, e n° 95 del 06.12.2011, con la quale si procedeva alla ricostruzione del fondo stesso per l'anno 2010;

- il CCDI per l'anno 2010, siglato in data 31.12.2010, con il quale, tra l'altro, veniva destinata la somma di € 14.000 all'effettuazione di nuove progressioni orizzontali;

- l'allegato “E” del vigente CCDI normativo, siglato nel 2004, recante “Criteri per la progressione economica all'interno della categoria”;

- la precedente determinazione dell'allora Responsabile dell'Area I n° 80 del 14.08.2012 ad oggetto “Progressione economica orizzontale: approvazione graduatorie provvisorie – Anno 2010”, con la quale si prendeva atto delle graduatorie provvisorie per ciascuna categoria redatte sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun dipendente dal responsabile dell'Area di appartenenza del dipendente medesimo, nonché delle graduatorie provvisorie degli aventi diritto all'attribuzione del beneficio economico sulla base delle risorse attribuite a ciascuna categoria;

**ATTESO** che:

- l'art. 23 del D. Lgs. 150/2009 prevede ora che *“Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”*;

- il secondo comma del medesimo articolo dispone che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze individuali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, codificando in tal modo a livello normativo principi già contenuti nelle disposizioni contrattuali del comparto;

- l'ARAN, in alcuni pareri sull'argomento, ha sostenuto che, per motivi di trasparenza e di correttezza dei comportamenti del datore di lavoro pubblico, la decisione dell'ente di attivare nuove progressioni nell'anno di riferimento e i criteri per la loro realizzazione debbano essere preventivamente conosciuti dal personale, in modo da consentire allo stesso l'adozione di comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione;

- l'art. 28, comma 21, del D.L. 78/2010, stabilisce, tra l'altro, che per il personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n° 69/2011, ha sostenuto che *“sotto il profilo temporale, la norma incardina l'inefficacia della progressione economica per gli inquadramenti disposti a partire dal primo gennaio 2011 sino a tutto il 2013. Le disposizioni non hanno valore retroattivo e nel silenzio normativo possono essere fatte salve le progressioni disposte nel 2011 ma che hanno efficacia retroattiva al 2010, qualora i presupposti per la maturazione dell'inquadramento successivo si siano verificati nell'anno precedente al periodo stesso preso in considerazione dalla norma, e con l'avvertenza che la decorrenza retroattiva al 2010 di inquadramenti giuridici disposti nell'anno 2011 non può essere utilizzata quale strumento per eludere il divieto di progressione economica nel triennio 2011/2013. In altri termini, se la progressione economica maturatasi nel 2010, ma formalmente disposta nel 2011, derivi da un automatismo di progressione in carriera previsto dalla legge o dal contratto, i cui presupposti di esistenza si siano verificati prima del periodo di applicazione della norma finanziaria, tanto per l'ente datore di lavoro quanto per il possesso dei requisiti soggettivi in capo al dipendente pubblico, all'inquadramento giuridico seguirà il correlato inquadramento economico.”*; analoghi orientamenti sono stati espressi da altre sezioni regionali di controllo (es. Veneto 393/2011, Friuli Venezia Giulia 28/2011);

**CONSIDERATO** che la citata determinazione n° 80 aveva concluso per la possibilità di porre in essere la progressione economica orizzontale relativa all'anno 2010, sulla base delle seguenti considerazioni:

- la valutazione dell'attività dei dipendenti relativa all'anno 2010, per sua natura, non può che essere compiuta successivamente alla conclusione dell'esercizio oggetto di valutazione;
- l'attività valutativa deve essere effettuata sulla base dei criteri e delle procedure in vigore nell'anno oggetto di valutazione, e quindi già a conoscenza dei lavoratori;
- la graduatorie provvisorie attribuiscono il beneficio della progressione economica ad una percentuale di partecipanti alla selezione pari al 66,67%, rispettando quindi la prescrizione normativa della selettività della procedura e dell'attribuzione del beneficio ad una quota limitata di dipendenti;

**ATTESO** tuttavia che, all'esito di successivi approfondimenti, si sono manifestate numerose perplessità circa la possibilità di realizzare le progressioni economiche in parola con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2010, anche alla luce della deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n° 27/2012, nonché sulla rispondenza dell'intera procedura a caratteri di selettività e premialità;

**VISTO** l'art. 21-quater, comma 2, della L. 241/90, ai sensi del quale *“L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”*;

**VISTA** la comunicazione prot. 33762 del 04.12.2012 di avvio del procedimento di sospensione della citata determinazione n° 80;

**RILEVATO** che nel termine assegnato sono pervenute le diffide dei dipendenti a concludere il procedimento per la assegnazione delle progressioni economiche;

**RITENUTO** tuttavia, allo scopo di evitare l'insorgere di danni in capo all'Ente, di sospendere l'esecuzione della determinazione adottata dal Responsabile dell'Area I n° 80 del 14.08.2012 per 90 giorni, richiedendo nel contempo apposito parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli aspetti dubbi della procedura;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

#### **PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) sospendere l'efficacia della determinazione del Responsabile dell'Area I n° 80 del 14.08.2012 per il termine di 90 giorni, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del parere da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- 2) dare comunicazione della presente comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Il responsabile del procedimento  
D.ssa Catia Di Costanzo

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – CONTABILITA' E FINANZA**

Visto il Provvedimento del Sindaco, prot. n° 26565 in data 28/09/2012, di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area II Contabilità e Finanza

Vista la proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento, più sopra riportata;

Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;

Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;

Visto il vigente regolamento di contabilità ed economato dell'Ente;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/ servizi con P.O.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

#### **DETERMINA**

- 1) sospendere l'efficacia della determinazione del Responsabile dell'Area I n° 80 del 14.08.2012 per il termine di 90 giorni, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del parere da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- 2) dare comunicazione della presente comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

**Il Responsabile del Settore II**  
**D.ssa Anna Maria Melideo**